

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000169	09/02/2022

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari – proposizione appello avverso sentenza n. 2489/2021 resa dal Tribunale di Bari nel giudizio R.G. n. 895/2018. Nomina avvocati interni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001116 DEL 03/02/2022


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 3 (tre) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 09/02/2022 12:01 Gianluca CAPOCHIANI	

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 09/02/2022 18:03 Romana Giovanna PISCITELLI	 Firmato Digitalmente il 09/02/2022 17:03 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/02/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 09/02/2022 18:05

 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Corte d'Appello di Bari – proposizione appello avverso sentenza n. 2489/2021 resa dal Tribunale di Bari nel giudizio R.G. n. 895/2018. Nomina avvocati interni.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- la sig.ra R.F. ha promosso nei confronti dell'ASL BA avanti al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, il ricorso ex art. 414 c.p.c., R.G. n. 895/2018, per sentire accertare e dichiarare lo svolgimento di funzioni di coordinamento da epoca precedente al 31.08.2001 e, per l'effetto, condannare l'Azienda al riconoscimento dell'indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL, nonché delle differenze retributive tra il livello economico DS e la categoria D con decorrenza dal 01.09.2003, con vittoria di spese di lite;
- l'ASL BA resisteva nel giudizio per il tramite dell'avvocato interno.

RILEVATO CHE

- con sentenza n. 2489/2021, il Giudice del Tribunale di Bari, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava l'ASL BA al pagamento, in favore della ricorrente delle somme spettanti a titolo di indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL con decorrenza dal 01.09.2001 e delle differenze retributive tra il livello D e il Ds dal 01.09.2003, condannava, altresì, l'Azienda al pagamento, in favore della sig.ra R.F., delle spese di lite liquidate in complessivi €4.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

RITENUTO

- sia interesse della ASL BA proporre ricorso in appello avverso la suddetta sentenza, conferendo incarico ad avvocati interni.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di proporre appello avverso la sentenza in oggetto e di conferire procura alle liti per la rappresentanza e la difesa dell'Azienda, anche nell'eventuale fase esecutiva, agli avv. ti Trotta Edvige e Anna Faretra del Foro di Bari, avvocati interni, ratificando, sin d'ora, l'operato svolto.

Fasc. n. 921/2018.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20220001116 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000169 DEL 09/02/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Marino Barbara	 Firmato digitalmente il 03/02/2022 15:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 07/02/2022 13:58